



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI

PROVINCIA DI COSENZA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.90 DEL 01/12/2022

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 (PTFP).
VERIFICA DELLE ECCEденZE. DOTAZIONE ORGANICA -MODIFICHE.**

L'anno duemilaventidue, il giorno **uno** del mese di **dicembre**, alle ore **17: 45**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
LIRANGI LUIGI	SINDACO	SI
SMIRIGLIA MASSIMILIANO	VICE SINDACO	SI
QUINTIERI ANTONIO	ASSESSORE	SI
SALIMENA MARIA GRAZIA	ASSESSORE	NO
DI STASI BELINDA SIMONA	ASSESSORE	SI

Totale Presenti 4

Totale Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Viviana STRATICO'

Assume la presidenza il Sig. **Luigi LIRANGI**, in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n. **601** del **01/12/2022** del Responsabile del servizio interessato;

RITENUTA tale proposta meritevole di approvazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri richiesti ed espressi favorevolmente dai soggetti interessati di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla richiamata proposta;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, reso con verbale n. 10 del 01/12/2022, acquisito al Protocollo dell'Ente n.6404 del 01/12/2022;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione come predisposta dal Responsabile competente, allegata al presente atto;

ED INOLTRE

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;
su proposta del Presidente
Con separata, unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.) per i motivi di cui in premessa.

La presente deliberazione viene rimessa:

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Luigi LIRANGI

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Viviana STRATICO'



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI

PROVINCIA DI COSENZA

Proposta di Delibera di Giunta Comunale n.601 del 01/12/2022

Servizio: **AMMINISTRATIVO**

Ufficio: **AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 (PTFP).
VERIFICA DELLE ECCEDEXENZE. DOTAZIONE ORGANICA -MODIFICHE.**

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to **Dott. Placido BONIFACIO**

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere Favorevole. ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Terranova da Sibari, 01/12/2022

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to **Dott. Placido BONIFACIO**

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere faorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Terranova da Sibari, 01/12/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to **Dott. Angelo Rosaldo PUGLIESE**

COGNOME E NOME	FIRMA
F.to LIRANGI LUIGI SINDACO	LIRANGI LUIGI SINDACO
F.to SMIRIGLIA MASSIMILIANO VICE SINDACO	SMIRIGLIA MASSIMILIANO
F.to QUINTIERI ANTONIO ASSESSORE	QUINTIERI ANTONIO
SALIMENA MARIA GRAZIA ASSESSORE	_____
F.to DI STASI BELINDA SIMONA ASSESSORE	DI STASI BELINDA SIMONA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 23/06/2022 è stato approvato il “Piano triennale dei fabbisogni 2022/2024 (PTFP)- verifica delle eccedenze. Dotazione organica”;
- con nota prot. n. 29428 del 24/10/2022, acquisita al Protocollo generale dell’Ente n. 5583 di pari data il Ministero dell’Interno Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali ha avviato l’istruttoria del predetto piano ai fini dell’approvazione da parte della Cosfel;
- l’art. 2 del D.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l’art. 4 del D.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l’art. 6 del D.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33, del D.lgs. 165/2001. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l’art. 89 del D.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l’art. 33 del D.lgs.165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”*;
- in materia di dotazione organica l’art. 6, comma 3, del D.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l’art. 22, comma 1, del D.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all’art. 6-ter del D.lgs.165/2001, come introdotte dall’art. 4, del D.lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all’art. 6, comma 6, del D.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una “spesa potenziale massima” affermano: *“per le*

regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente”.

Dato atto che, in ossequio all'art. 6 del D.lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Rilevato, quindi che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali, a parziale modifica della deliberazione di G.C. n. 55/2022, tenuto conto delle esigenze dell'Ente;

Visto l'art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) del precitato art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore medio di riferimento di questo Ente per il triennio 2011/2013, da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari a:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006
VALORE MEDIO TRIENNIO (ALLEGATO 6)
€ 967.909,62

Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto “Decreto Crescita”, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 53, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

“2. “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del

valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)";

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

Vista la circolare del Ministero dell'interno dell'8 giugno 2020, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni, intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Visto l'art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del D.L. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente;

Accertato:

- che l'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
- che ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:
 - a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
 - b) per entrate correnti si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di

dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Vista la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio (approvato) 2019/2020/2021, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2021 (**ALLEGATO 1**);

Visto l'allegato prospetto delle spese di personale, calcolate ai sensi del DM e della circolare ministeriale (**ALLEGATO 5**);

Verificato che:

- il rapporto tra media entrate correnti (triennio 2019-2021) al netto del FCDE (anno 2021) e spesa di personale, calcolata ai sensi del DM 17/03/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019, è quello risultante dall' "**ALLEGATO 1**";
- il nostro Ente è da collocare alla **FASCIA D**, per come individuate dall'art. 3 del DM 17 marzo 2020, **avendo al 31/12/2020 n. 4.673 abitanti**;

Visti gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti
- i valori fissati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale;

Visto l'art. 5, comma 2 del DM 17 marzo 2020 consente ai comuni, per il periodo 2020-2024, di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del suddetto DM, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Tale facoltà è tuttavia consentita solo ai comuni virtuosi, il cui rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta inferiore al valore soglia di cui alla Tabella 1 del DM;

Precisato che l'art. 7 del D.M. 17 marzo 2020 stabilisce "*la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 commi 557-quater e 562 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296*";

Richiamate le seguenti vigenti disposizioni con riferimento alla capacità assunzionale del periodo 2016 – 2020, su cessazioni di personale avvenute dal 2015:

- Art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
- Art. 3, comma 5-*quater* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
- Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
- Art. 1, comma 479 lett.d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232
- Art. 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-*bis* del decreto - legge n. 4/2019, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26;

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le

assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del D.L. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

Ricordato che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 3, comma 5-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 4/2019, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;
- come previsto dalla legge di conversione 26/2019 del D.L. 4/2019, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a **cinque** anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al **quinquennio** precedente, facoltà prevista solo per gli enti che si collocano nella "**Fascia 1 -Comuni virtuosi**" di cui al DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019;
- che per questo Ente le percentuali di turn over vigenti a partire dall'anno 2016 sono quelli risultanti dalla "**ALLEGATO 2**";
- che per l'anno 2022 e successivi si procede come da regole da D.M. 17 marzo 2020;

Verificato che sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:

FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Verificato:

-che il nostro Ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla **lettera D** e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti **pari al 24,66%** (**ALLEGATO 1**), si colloca nella seguente fascia:

FASCIA 1.1 – Comuni virtuosi, poiché il suddetto rapporto risulta al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, allegata al DM 17 marzo 2020;

-che la spesa presunta 2022 si colloca, in rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti, **al 21,99%** (**ALLEGATO 1.2**);

-che la spesa presunta a regime (anno 2023 e seguenti) della nuova programmazione si colloca, in rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti, **al 23,24%** (**ALLEGATO 1.3**);

-che la spesa relativa alla nuova programmazione a regime è inferiore alla spesa della programmazione vigente ed il numero di personale in servizio rimane equivalente (**ALLEGATO 10**), mentre al netto delle assunzioni a tempo determinato è inferiore di due unità rispetto al personale in servizio nel 2018;

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, considerato anche che la spesa del personale flessibile è da considerare in deroga in quanto etero finanziata da:

- contributi da PNRR per assunzione destinata all'Ufficio Tecnico Comunale (PNRR – Professionisti al Sud);
- contributi per assunzione Assistente sociale (a carico fondo sociale art. 1 comma 734 legge 234/2021 e art. comma 796 della legge 178/2020);

Verificato che, nelle varie categorie contrattuali, il rapporto part-time non supera il 25% del tempo pieno;

Dato atto che nella percentuale del part-time della categoria D non è da considerare l'assunzione dell'assistente sociale, in quanto tale deroga è prevista dalla norma che ne ha stabilito il contributo (art. 1 comma 734 legge 234/2021 e art. comma 796 della legge 178/2020 che prevede un contributo storicizzato di euro 20.000,00 annui per le assunzioni part-time) (**ALLEGATO 8**), per la quale non possono essere stanziati risorse di bilancio comunale;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni";

Richiamato il nuovo comma 2, dell'articolo 36, del D.lgs.165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.lgs.75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;

- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

Rilevata la seguente tabella riassuntiva:

Spesa complessiva lavoro flessibile con oneri: Anno 2009	€ 0,00
Spesa presunta lavoro flessibile con oneri: Anno 2022/2024	€ 0,00
Spesa presunta lavoro flessibile Anno 2022/2024 a carico di contributi nazionali/Comunitari (in deroga ad ogni limite di spesa flessibile) -PNRR -professionisti al Sud- e contributo assistenti sociali	€ 51.064,89

Posto:

- che le assunzioni che riguardano personale a tempo determinato sono fuori dall'applicazione delle norme sul tetto massimo di spesa previsto dal D.M. 17 marzo 2020 (che esplicitamente si applica alle sole assunzioni a tempo indeterminato), è comunque necessario prevederne l'effettuazione nel Piano triennale dei fabbisogni che raggruppa ogni tipologia di reclutamento di personale;
- che le Linee guida emanate dalla Funzione pubblica in materia di predisposizione del Piano in data 8 maggio 2018, chiariscono che *"il piano triennale, poi, deve indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso, distinguendo, per ogni anno, le risorse quantificate: (...) con riferimento alle diverse tipologie di lavoro flessibile, nel rispetto (...) delle limitazioni di spesa previste dall'art 9, comma 28, del d.l. 78/0201 e dall'art 14 del d.l. 66/2014. I rapporti di lavoro flessibili vanno rappresentati in quanto incidono sulla spesa del personale pur non determinando riflessi definitivi sul PTFP"*;
- che il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs.75/2017, rubricato *"Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni"*, sulla base delle verifiche compiute dal Servizio Personale, **non è presente** personale in possesso dei requisiti previsti nei commi 1 e 2, dell'art. 20, D.lgs. 75/2017;

Ricordato il tetto di spesa al trattamento accessorio, previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, per cui *"a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016."*;

Visto l'art. 33, comma 2 ultimo periodo del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che prevede che *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*;

Visto il DM 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 che esplicita come *"il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del*

decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Richiamato l'art. 67, comma 7 del CCNL 21/05/2018 per cui: “La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017.”;

Visto l'art. 67, comma 5 lett. b) del CCNL 21/05/2018, per cui, in fase di costituzione del fondo risorse decentrate, gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-*quater*, comma 1, lett. c), ossia le eventuali somme per l'erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, finanziate con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.lgs.n.285/1992;

Visto l'art. 67, comma 5 lett. a) del CCNL 21/05/2018 per cui gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

Visto l'art. 67, comma 4 del CCNL 21/05/2018, che prevede “In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza”;

Ritenuto necessario procedere alla verifica del trattamento accessorio nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 per l'anno 2022 con successivo provvedimento da parte del responsabile del servizio interessato;

Preso, quindi, atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente;

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 che ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Considerato che:

- il Decreto 18 novembre 2020 “Rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020-2022 (GU n.297 del 30-11-2020)” descrive i seguenti parametri:

da 3.000 a 4.999 abitanti	1/156
---------------------------	-------

(ALLEGATO 7);

Dato atto che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (articolo 9, comma 1 quinquies Decreto Legge 24 Giugno 2016, n. 113);
- abbiano adottato il Piano delle Performance (articolo 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 169, comma 3bis, del decreto Legislativo 28 Agosto 2000, n. 267;
- abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (articolo 1, commi 557 e successivi, Legge 27 Dicembre 2006, n. 296);
- abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (articolo 39, comma 1, 6 Legge 27 Dicembre 1997, n. 449, articolo 6 Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 ed articolo 91 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267);

- abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumero (articolo 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165);
- abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (articolo 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 Aprile 2006, n. 198 e articolo 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165);
- rispettino gli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 3bis, Decreto Legge 29 Novembre 2008, n. 185, in materia di certificazione del credito;

Considerato che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2020;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, come si evince dall' **ALLEGATO 6**;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Richiamato l'art. 3, comma 10-*bis*, primo periodo, del D.L. 90/2014, per cui *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”*;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal Responsabile del Servizio personale, per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere espresso, per come previsto dall'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dal revisore dei Conti, trasmesso in data 01/12/2022 ed acquisito al protocollo generale dell'Ente con prot. n. 6404 di pari data, in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

PROPONE

1. **di approvare** integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo, nonché gli allegati prospetti da 1 a 10;
2. **di dare atto** che, a seguito della revisione della dotazione organica effettuata ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e della ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33 del D.lgs. n. 165/2001, non emergono situazioni di personale in soprannumero o in eccedenza in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;
3. **di dare atto** che:
 - l'Ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla **lettera D** e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti **pari al 24,66%** (**ALLEGATO 1**), si colloca:

FASCIA 1 – Comuni virtuosi, poiché il suddetto rapporto risulta al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 allegata al DM 17 marzo 2020;

- che la spesa presunta 2022 si colloca, in rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti, **al 21,99% (ALLEGATO 1.2)**;
- che la spesa presunta a regime (anno 2023 e seguenti) della nuova programmazione si colloca, in rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti, **al 22,92% (ALLEGATO 1.3)**;
- che la spesa relativa alla nuova programmazione a regime è inferiore alla spesa della programmazione vigente ed il numero di personale in servizio rimane equivalente **(ALLEGATO 10)** mentre al netto delle assunzioni a tempo determinato è inferiore di due unità rispetto al personale in servizio nel 2018;

4. **Di approvare**, a parziale modifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 55/2022, il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022/2024, prevedendo le assunzioni di cui all'**ALLEGATO 3 e 4**;

5. **Di dare atto** che la spesa della categoria D1:

- di nr. 1 "Assistente Sociale" è a carico del Fondo sociale art. 1 comma 734 legge 234/2021 e art. comma 796 della legge 178/2020,
- di nr. 1 "Istruttore direttivo per il settore Tecnico" è a carico del Fondo PNRR - Professionisti al Sud;

6. **Di dare atto**:

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, come si evince dalla **ALLEGATO 6**;
- che la previsione di spesa per il personale flessibile rispetta il limite di cui art. 9, comma 28 del DL 78/2010, per come da prospetto che segue:

Spesa complessiva lavoro flessibile con oneri: Anno 2009	€ 0,00
Spesa presunta lavoro flessibile con oneri: Anno 2022/2024	€ 0,00
Spesa presunta lavoro flessibile Anno 2022/2024 a carico di contributi nazionali/Comunitari (in deroga ad ogni limite di spesa flessibile) -PNRR -professionisti al Sud- e contributo assistenti sociali	€ 51.064,89

- che le assunzioni che riguardano personale a tempo determinato sono fuori dall'applicazione delle norme sul tetto massimo di spesa previsto dal D.M. 17 marzo 2020 (che esplicitamente si applica alle sole assunzioni a tempo indeterminato), è comunque necessario prevederne l'effettuazione nel Piano triennale dei fabbisogni che raggruppa ogni tipologia di reclutamento di personale;

7. **Di dare atto che**:

- la dotazione organica è espressa in termini finanziari e rideterminata ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n.165/2001 e delle relative Linee di Indirizzo;
- l'ente ha un rapporto dipendenti-popolazione di **1/286**, inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica (1/166), come definito dal D.M. 18 novembre 2020 (*GU n.297 del 30-11-2020*) (**ALLEGATO 7**);
- l'ente ha una capacità assunzionale 2022, derivante da cessazioni relative al quinquennio precedente al 2020, di cui all'**ALLEGATO 2**;
- come indicato dalla linee di indirizzo, pubblicate sulla gazzetta ufficiale 27/07/2018, il raccordo tra limite massimo potenziale di spesa e dotazione organica (al netto della spesa del lavoro flessibile) è rappresentato dalla tabella di cui all'**ALLEGATO 9**;
- i documenti di programmazione 2022-2024 saranno adeguati con la compatibilità finanziaria di cui al presente atto;

- la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa, e sarà comunque soggetta a revisione annuale;
- 8. **Di autorizzare** il responsabile del Servizio Amministrativo all'espletamento di tutte le procedure conseguenziali al presente deliberato;
- 9. **Di provvedere** ad inviare Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO, entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del D.lgs. 165/2001, per cui *“Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni”*;
- 10. **Di informare** dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU;
- 11. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Dott. Placido BONIFACIO



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI

PROVINCIA DI COSENZA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione :

E' divenuta esecutiva il giorno **01/12/2022**,

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Viviana STRATICO'

=====

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
- E' stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio comunale, il giorno **02/12/2022** per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000;

Terranova da Sibari, li **02/12/2022**

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Dott. Placido BONIFACIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Terranova da Sibari, li **02/12/2022**

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Dott. Placido BONIFACIO

COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI (CS)

ALLEGATO 1

		ANNO	
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		2022	
	ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2020	4.673	d
		ANNI	VALORE
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)	2021	592.126,44 €	(l)
art. 57, comma 3-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (A)	(-)	0,00 €	
spese correlate deliberazione Corte dei Conti Sezione Abruzzo n. 63/2021 (B)	(-)		
Decreto Ministero dell'Interno del 21/10/2020 art. 3, comma 2 (segretari in convenzione) (C)	(-)	24.085,20 €	
Spesa personale a tempo determinato (D)	(-)		
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (al netto delle spese di cui alla lettera A, B, C, D)		568.041,24 €	
Spesa di personale rendiconto di gestione 2018		785.724,29 €	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	2019	2.939.980,81	
	2020	3.072.088,96	
	2021	2.429.831,07	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		2.813.966,95 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2021	486.313,90 €	
Totale Entrate correnti che non rilevano ai fini del calcolo (A+B+C+D)	(-)	24.085,20 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		2.303.567,85 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		24,66%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)		27,20%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)		31,20%
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) < o = (b1))	(c)	58.529,21 €	
Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) > (b1))	(c)		
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2022		26,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2	(d)	204.288,32 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	58.529,21 €	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1) (spesa 2018+incremento massimo utilizzabile)	(f)	844.253,50 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)	77.490,73 €	Tabella 2
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	136.019,95 €	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)	58.529,21 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2022	626.570,46 €	(i)

NOTA BENE:

Se (a) è maggiore di (b1) ma è inferiore a (b2), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2018.

Se (a) è maggiore di (b1) e maggiore di (b2), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.

Se (c) è maggiore di (d), l'incremento di spesa (e) non può essere superiore a (d).

(f) è dato dalla somma della spesa di personale netta da ultimo rendiconto + (e).

Se (e+g) > (c), l'aumento di spesa è pari a (c), altrimenti è pari a (e+g).

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Angelo Rosaldo Pugliese

Dott

COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI (CS)

ALLEGATO 1.2 (SPESA 2022 con assunzioni calcolate a decorrere dal 01/01/2023)

VERIFICA DEL LIMITE DI SPESA DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA A REGIME PER L'ANNO			
	ANNO		
	2022		
	ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2020	4.673	d
	ANNI	VALORE	
Spesa di personale DOTAZIONE ORGANICA	2022	530.710,17 € (I)	
art. 57, comma 3-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (A)	(-)	0,00 €	
spese correlate deliberazione Corte dei Conti Sezione Abruzzo n. 63/2021 (B)	(-)	0,00 €	
Decreto Ministero dell'Interno del 21/10/2020 art. 3, comma 2 (segretari in convenzione) (C)	(-)	24.085,20 €	
Spesa personale a tempo determinato (D)	(-)		
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (al netto delle spese di cui alla lettera A, B, C, D)		506.624,97 €	
Spesa di personale rendiconto di gestione 2018		785.724,29 €	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	2019	2.939.980,81	
	2020	3.072.088,96	
	2021	2.429.831,07	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		2.813.966,95 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2021	486.313,90 €	
Totale Entrate correnti che non rilevano ai fini del calcolo (A+B+C+D)	(-)	24.085,20 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		2.303.567,85 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		21,99%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)		27,20%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)		31,20%

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Angelo Rosaldo Pugliese

COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI (CS)
ALLEGATO 1.3 (SPESA A REGIME DAL 01/01/2023)

<u>VERIFICA DEL LIMITE DI SPESA DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA A REGIME PER L'ANNO</u>		ANNO	
		2023	
	ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2020	4.673	d
	ANNI	VALORE	
Spesa di personale DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA	2023	596.204,26 € (I)	
art. 57, comma 3-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (A)	(-)	0,00 €	
spese correlate deliberazione Corte dei Conti Sezione Abruzzo n. 63/2021 (B)	(-)	15.959,18 €	
Decreto Ministero dell'Interno del 21/10/2020 art. 3, comma 2 (segretari in convenzione) (C)	(-)	24.085,20 €	
Spesa personale a tempo determinato -assunzioni PNRR (D)	(-)	31.918,37 €	
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (al netto delle spese di cui alla lettera A, B, C, D)		524.241,51 €	
Spesa di personale rendiconto di gestione 2018		785.724,29 €	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	2019	2.939.980,81	
	2020	3.072.088,96	
	2021	2.429.831,07	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		2.813.966,95 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2021	486.313,90 €	
Totale Entrate correnti che non rilevano ai fini del calcolo (A+B+C+D)	(-)	71.962,75 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		2.255.690,30 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		23,24%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)		27,20%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)		31,20%

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Angelo Rosaldo Pugliese

COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI (CS)

ALLEGATO 2

CALCOLO DEI RESTI ASSUNZIONALI (PAGA BASE)

CALCOLO facolta' assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 (ART. 5 COMMA 2 DM 17/03/2020)

cognome	nome	% rapporto	Cat	data cessaz.	Minore spesa annua	% budget assunzionale	Minore spesa + ONERI + IRAP
D	A	100%	B3	2019	€ 17.060,97	100%	€ 53.377,71
M	L	100%	D1	2019	€ 22.135,47		
B	F	100%	B1	2018	€ 17.060,97	100%	€ 50.938,18
N	G	100%	C1	2018	€ 20.344,07		
C	F	100%	A1	2017	€ 17.060,97	90%	€ 21.527,53
						75%	€ 0,00
						75%	€ 0,00
TOTALE facolta' assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 (ART. 5 COMMA 2 DM 17/03/2020)							€ 125.843,43

DIPENDENTE ASSUNTO -EROSIONE CAPACITA' ASSUNZIONALE (PAGA BASE)

cognome	nome	% rapporto	Cat	ANNO assunzione	Maggiore spesa annua	Maggiore spesa + ONERI + IRAP
D	G	100,00%	A1	2018	€ 17.060,97	€ 23.233,63
TOTALE facolta' assunzionali al netto delle assunzioni antecedenti al DM 17/03/2020 (fino a cessazioni 2019) 2019)						€ 102.609,80

DIPENDENTE ASSUNTO DAL 2020 -EROSIONE CAPACITA' ASSUNZIONALE AI FINI DELLA MEDIA 2011-2013 (PAGA BASE + ONERI + IRAP)

cognome	nome	% rapporto	Cat	ANNO assunzione	Maggiore spesa annua BASE	Maggiore spesa + ONERI + IRAP
P	A	83,33%	D1	2020	€ 18.445,49	2020/2021 € 25.119,06

NUOVE ASSUNZIONI CHE ERODONO LA CAPACITA' ASSUNZIONALE (PAGA BASE + ONERI +IRAP)

cognome	nome	% rapporto	Cat	ANNO assunzione	Maggiore spesa annua	Maggiore spesa
						2022 € 0,00

Spese per le assunzioni di personale effettuate ai sensi del DM 17 MARZO 2020 in deroga al limite solo per i Comuni virtuosi

Massimo spese utilizzabili per le assunzioni di personale effettuate ai sensi del DM 17 MARZO 2020 in deroga al limite di cui al DM 17 marzo 2020, utilizzabile a decorrere dalle assunzioni effettuate dal 04/05/2020 -che possono essere detratti dal confronto con la media della spesa 2011-2013	102.609,80 €
Spese da detrarre dal confronto con la media della spesa 2011-2013 relativa alle assunzioni di personale effettuate ai sensi del DM 17 MARZO 2020 in deroga al limite di cui al DM 17 marzo 2020 (SOLO SE ENTE VIRTUOSO)	25.119,06 €
Spesa ancora utilizzabile per le assunzioni di personale da effettuate ai sensi del DM 17 MARZO 2020 in deroga al limite di cui al DM 17 marzo 2020, che possono essere detratti dal confronto con la media della spesa 2011-2013 (SOLO SE ENTE VIRTUOSO)	77.490,73 €
Spesa utilizzate nel presente piano per le assunzioni di personale da effettuate ai sensi del DM 17 MARZO 2020 in deroga al limite di cui al DM 17 marzo 2020, da detrarre dal confronto con la media della spesa 2011-2013 (SOLO SE ENTE VIRTUOSO)	0,00 €

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott. Placido Bonifacio

Il Responsabile del Servizio
Dott. Angelo Rosaldo Pugliese

Digitato qui il testo

ALLEGATO 3
COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI (CS)

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI TRIENNIO 2022/2024

CATEGORIA ACCESSO	DIPENDENTI IN SERVIZIO AD OGGI		CESSAZIONI 2022		ASSUNZIONI PREVISTE									TOTALE ALLA FINE DEL TRIENNIO		totale
	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	2022			2023			2024			T. Pieno	P. Time	
					T. Pieno	P. Time	% PT	T. Pieno	P. Time	% PT	T. Pieno	P. Time	% PT			
D	3	1	1		2	1	50,0%							4	2	6
C	2				1	1	50,0%							3	1	4
B3	2		1											1	-	1
B1	3					1	50,0%							3	1	4
A	2				1									3	-	3
														-	-	-
TOTALE	12	1	2	0	4	3		0	0	0	0	0	0	14	4	18

note:

DISTIBUZIONE PER SETTORE/AREA												
Categ	AMMINISTRATIVO		FINANZIARIO		TECNICO		VIGILANZA				TOTALE	
	Attuale	Nuova	Attuale	Nuova	Attuale	Nuova	Attuale	Nuova	Attuale	Nuova	Attuale	Nuova
D	1	2	1	1	1	2	1	1			4	6
C	1	1					1	3			2	4
B3	2	1									2	1
B1	1	2	1	1	1	1					3	4
A					2	3					2	3
	5	6	2	2	4	6	2	4	0	0	13	18

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Angelo Rosaldo Pugliese

COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI (CS)

ALLEGATO 4 (pag. 1)

SOSTENIBILITA' DELLA SPESA

MAGGIORE SPESA A REGIME ASSUNZIONI 2022 (PAGA BASE + ONERI)

Categorie da assumere	%	n. posti	Profilo professionale	Area o Servizio di riferimento	Modalità copertura	Tempi previsti	maggiore spesa a regime	Contributi CPDEL- INADEL- INAIL 27,68%	Irap 8,50%	Totale maggiore spesa	
D1	100%	1	Istruttore direttivo di polizia locale	Vigilanza	obbligatoria/scorrimento/concorso	31/12/2022	€ 24.998,72	€ 6.919,65	€ 2.124,89	€ 34.043,26	
C1	100%	1	Istruttore amministrativo di polizia locale	Vigilanza	Mobilità obbligatori/concorso	31/12/2022	€ 23.019,32	€ 6.371,75	€ 1.956,64	€ 31.347,71	
C1	50%	1	Istruttore amministrativo di polizia locale	Vigilanza	Mobilità obbligatoria/concorso	31/12/2022	€ 11.509,66	€ 3.185,87	€ 978,32	€ 15.673,85	
										€ 0,00	
B1	50%	1	Collaboratore Amministrativo	Amministrativa	Mobilità obbligatoria/Centro per l'impiego	31/12/2022	€ 10.234,69	€ 2.832,96	€ 869,95	€ 13.937,61	
										€ 0,00	
A1	100%	1	operaio Tecnico	Tecnica	Mobilità obbligatoria/Centro per l'impiego	31/12/2022	€ 19.348,87	€ 5.355,77	€ 1.644,65	€ 26.349,29	
D1	50%	1	Assistente sociale (a carico fondo sociale art. 1 comma 734 legge 234/2021 e art. comma 796 della legge 178/2020)	Amministrativa	Mobilità obbligatoria/concorso	31/12/2022	€ 12.499,36	€ 3.459,82	€ 1.062,45	€ 17.021,63	
D1	100%	1	Istruttore direttivo tecnico/amministrativo	Tecnica	procedure Agenzia Coesione (PNRR)	31/12/2022	€ 24.998,72	€ 6.919,65	€ 2.124,89	€ 34.043,26	
										€ 0,00	
										€ 0,00	
Totale A								€ 126.609,35	€ 35.045,47	€ 10.761,79	€ 172.416,61

COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI (CS)

ALLEGATO 4 (pag. 2)

SOSTENIBILITA' DELLA SPESA

MINORE SPESA A REGIME CESSAZIONI 2022 (PAGA BASE + ONERI)

Categorie cessate	%		Profilo professionale	Area o Servizio di riferimento	data cessazione		Minore spesa a regime	Contributi CPDEL- INADEL- INAIL 27,68%	Irap 8,50%	Totale Minore spesa A REGIME	
D1	100%	1	Istruttore direttivo tecnico	Area Vigilanza	30/06/2022		€ 24.998,72	€ 6.919,65	€ 2.124,89	€ 34.043,26	
B3	100%	1	Operatore amministrativo	Area Amministrativa	31/05/2022		€ 21.556,73	€ 5.966,90	€ 1.832,32	€ 29.355,95	
										€ 0,00	
										€ 0,00	
Totale B								€ 46.555,45	€ 12.886,55	€ 3.957,21	€ 63.399,22

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Angelo Rosaldo Pugliese

	a regime
A Maggiore spesa a regime 2022	€ 172.416,61
B Maggiore a regime piano 2022-2023	€ 0,00
C Minore spesa a regime piano 2022-2023	€ 63.399,22
D	€ 0,00
E Maggiore Minore spesa +/- (A+B-C-D)	€ 109.017,39
F Entrate correlate	€ 51.064,89
G Maggiore Minore spesa +/- (E-F)	€ 57.952,50

COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI (CS)

ALLEGATO 5

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI PERSONALE

Circ. interministeriale interpretativa del D.M. 17 marzo 2020		Rendiconto 2019	rendiconto 2020	rendiconto 2021
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	708.876,41 €	739.708,29 €	592.126,44 €
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	555.197,69 €	579.345,47 €	592.126,44 €
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	555.197,69 €	579.345,47 €	592.126,44 €
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	555.197,69 €	579.345,47 €	592.126,44 €
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato			
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			
U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato			
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato			
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato			
U.1.01.01.01.009	Assegni di ricerca			
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale			
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto			
U.1.01.01.02.003	Altre spese per il personale n.a.c.			
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	153.678,72 €	160.362,82 €	0,00 €
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	153.678,72 €	160.362,82 €	0,00 €
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	153.678,72 €	160.362,82 €	0,00 €
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare			
U.1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS			
U.1.01.02.01.004	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.			
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari			
U.1.01.02.02.002	Equo indennizzo			
U.1.01.02.02.003	Accantonamento di fine rapporto - quota annuale			
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza			
U.1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza			
U.1.01.02.02.006	Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso			
U.1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.			
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (parziale)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale			
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente			
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto			
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.			
TOTALE SPESE DI PERSONALE		708.876,41 €	739.708,29 €	592.126,44 €

Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott. Angelo Rosaldo Pugliese

COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI (CS)

ALLEGATO 6

CALCOLO DELLE SPESE DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO - ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 296/2006

Sezione Autonomie - Delibera n. 13/2015/SEAUT/INPR

TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI INCLUSE		2022	2023	2024
Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato		417.667,07	468.878,20	468.878,20
Quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata NELL'esercizio successivo (alla luce della nuova contabilità)				
Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente				
Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile				
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili				
Spese sostenute dall'Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione (ai sensi degli art. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto				
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. N. 267/2000				
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 d.lgs. N. 267/2000				
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2 d.lgs. N. 267/2001				
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro				
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori		113.043,10	127.326,06	127.326,06
Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada				
IRAP		35.497,22	39.850,16	39.850,16
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo				
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando				-
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni				-
Totale (A)		566.207,38	636.054,42	636.054,42

TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI ESCLUSE		2022	2023	2024
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati		51.028,14	51.028,14	51.028,14
Quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata DALL'esercizio precedente (alla luce della nuova contabilità)				
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero				
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni				
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate				
Eventuali oneri derivanti dai rinnovi contrattuali DOPO IL 2013				
Spese per il personale appartenente alle categorie protette				
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni				
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della Strada				
Incentivi per la progettazione				
Incentivi per il recupero ICI				
Diritti di rogito				
Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma di Monopoli di Stato (legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 25)				
Maggiori spese autorizzate -entro il 31 maggio 2010 - ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge n. 244/2007				-
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanza n. 16/2012)				-
Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo)				-
Spese per le assunzioni di personale effettuate ai sensi del DM 17 MARZO 2020 in deroga al limite solo per i Comuni virtuosi		25.119,06	24.085,20	24.085,20
Totale (B)		76.147,20	75.113,33	75.113,33
TOTALE SPESE DI PERSONALE DA RISPETTARE COME LIMITE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 296/2006 (A-B)		490.060,18	560.941,09	560.941,09

	Media 2011/2013	Previsione di spesa con cessazioni/assunzioni previste		
		2022	2023	2024
Spese macroaggregato 101	893.925,92	530.710,17	596.204,26	596.204,26
Spese macroaggregato 103	-	-	-	-
Irap macroaggregato 102	75.983,70	35.497,22	39.850,16	39.850,16
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	-	-	-	-
Altre spese: da specificare.....	-	-	-	-
Altre spese: da specificare.....	-	-	-	-
Altre spese: da specificare.....	-	-	-	-
Totale spese di personale (A)	969.909,62	566.207,38	636.054,42	636.054,42
(-) Componenti escluse (B)	2.000,00	76.147,20	75.113,33	75.113,33
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	967.909,62	490.060,18	560.941,09	560.941,09

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006)

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott. Placido Bonifacio

Il Responsabile del servizio
Dott. Angelo Rosaldo Pugliese

COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI (CS)

**ALLEGATO 8
CALCOLO PERCENTUALE PART-TIME PER CATEGORIA**

DOTAZIONE ORGANICA SOTTOPOSTA APPROVAZIONE				
CATEGORIA PROFILO	dipendenti a regime			% art. 53 c. 2 CCNL 21/05/2018
	T. Pieno	P. Time		
Dirigenti				
D1 *		1		100,00%
accesso D3				20,00%
D1-D1	2	1		
D1-D2				
D1-D3				
D1-D4	1			
D1-D5	1			
D1-D6				25,00%
C1	1	1		
C2				
C3				
C4				
C5	1			
C6	1			20,00%
B1	2	1		
B2				
B2				
B2				
B2				
B2				
B1-B3				
B1-B4				
B1-B6	1			
B3-B6				
B3-B7	1			
B3-B8				0,00%
A1	2			
A5	1			
TOTALE	14	4	18	22,22%

*** Categoria D1 part-time non soggetta al rapporto del massimo del 25% del tempo pieno, in quanto completamente finanziata con risorse a carico del fondo sociale (art. 1 comma 734 legge 234/2021 e art. comma 796 della legge 178/2020)**

Il Responsabile del servizio
Digita qui il testo
 Dott. Angelo Rosaldo Pugliese

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
 Dott. Placido Bonifacio

COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI (CS)

ALLEGATO 9

TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA
COME INDICATO DALLA LINEE DI INDIRIZZO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE 27/07/2018

LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013 ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006														
SPESA COMPLESSIVA NUOVO PIANO TRIENNALE 2022-2024 (AL NETTO DELLE ASSUNZIONI CORRELATE CON LE ENTRATE)														
DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE A REGIME									PROGRESSIONI		SPESA a regime		2022	
	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA INIZIALE GIURIDICA	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	N. POSTI coperti	Stipendio tabellare personale in servizio	Previsione cessazioni	Previsione assunzioni	CESSAZIONI	ASSUNZIONI	Spesa per cessazioni/ minore spesa	Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese	NUMERO POSTI Dotazione organica definitiva	
Personale in servizio a tempo indeterminato o inclusi i dipendenti in comando/distacco	Istruttore direttivo	D1	100,00%	24.998,72	3	74.996,17	1	1			24.998,72	24.998,72	3	
	Istruttore direttivo	D1	83,33%	24.998,72	1	20.831,44					-	-	1	
	Istruttore direttivo	D1	50,00%	24.998,72		-					-	-	-	
	Istruttore amministrativo	C1	100,00%	23.019,32	2	46.038,64		1			-	23.019,32	3	
	Istruttore amministrativo	C1	50,00%	23.019,32		-		1			-	11.509,66	1	
	Istruttore amministrativo	C1	50,00%	23.019,32		-					-	-	-	
	Istrutt. Collab. Profess.	B3	100,00%	21.556,73	3	64.670,19	1				21.556,73	-	2	
	Istrutt. Collab. Profess.	B1	100,00%	20.469,39	2	40.938,78					-	-	2	
	Istrutt. Collab. Profess.	B1	50,00%	20.469,39		-		1			-	10.234,69	1	
	Istrutt. Collab. Profess.	B1		20.469,39		-					-	-	-	
	Istrutt. Collab. Profess.	B1		20.469,39		-					-	-	-	
	Esecutore	A1	100,00%	19.348,87	2	38.697,74		1			-	19.348,87	3	
	Esecutore	A1		19.348,87		-					-	-	-	
		A1		19.348,87		-					-	-	-	
		A1		19.348,87		-					-	-	-	
	TOTALI					13		2	5	-	-	-	-	16
	TOTALE COSTO NUOVE ASSUNZIONI TARIFFA BASE A											46.555,45	89.111,26	
TOTALE ONERI PER NUOVE ASSUNZIONI TARIFFA BASE B (ESCLUSO IRAP)											12.886,55	24.666,00		
RECUPERO SPESA SU FONDO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO C														
TOTALE MINORE E MAGGIORE SPESA (A+B+C)											59.442,00	113.777,26		
MAGGIORE SPESA NUOVE ASSUNZIONI COMPRESO ONERI ONERI (NO IRAP) D=A+B-C OK												54.335,26		
Limite spesa personale per l'anno 2022 (DM 2020)												626.570,46		
maggior spesa ammissibile DA TABELLA 1 (SE VIRTUOSO) da TABELLA 1_1 (SE ENTE INTERMEDIO)												58.529,21		
												- 4.193,95		

Il Responsabile del servizio
Dott. Angelo Rosaldo Pugliese

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott. Placido Bonifacio

COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI (CS)
ALLEGATO 10 (costo vecchia e nuova dotazione organica esclusa Irap)

cognome	nome	spesa prima di determinazione con posti vacanti						Spesa dopo rideterminazione a regime (01/01/2023)					
		situazione	%	categoria attuale	categoria iniziale	Tabellare con posizione attuale	Tabellare base	situazione	%	categoria attuale	categoria iniziale	Tabellare con posizione attuale	Tabellare base
BONIFACIO	PLACIDO	coperto	100,00%	D4	D1	29.646,49	24.998,72	coperto	100,00%	D4	D1	29.646,49	24.998,72
QUINTIERI	MAURIZIO	coperto	100,00%	B1	B1	20.469,39	20.469,39	coperto	100,00%	B1	B1	20.469,39	20.469,39
CONTE	LUIGI	coperto	100,00%	B7	B3	23.414,00	21.556,73	coperto	100,00%	B7	B3	23.414,00	21.556,73
PUGLIESE	ANGELO ROSALDO	coperto	83,83%	D1	D1	20.956,43	20.956,43	coperto	83,83%	D1	D1	20.956,43	20.956,43
LOMBARDI	ANTONIO	coperto	100,00%	B6	B1	22.586,92	20.469,39	coperto	100,00%	B6	B1	22.586,92	20.469,39
ESPOSITO	PATRIZIA	coperto	100,00%	C6	C1	26.233,22	23.019,32	coperto	100,00%	C6	C1	26.233,22	23.019,32
IORE	ADELE MARIA ELSA	coperto	100,00%	C5	C1	25.728,49	23.019,32	coperto	100,00%	C5	C1	25.728,49	23.019,32
D'AMICO	SALVATORE	coperto	100,00%	D5	D1	30.891,02	24.998,72	coperto	100,00%	D5	D1	30.891,02	24.998,72
BOSCARELLI	FRANCO	coperto	100,00%	B6	B1	22.586,92	20.469,39	coperto	100,00%	B6	B1	22.586,92	20.469,39
LORICCHIO	ANTONIO	coperto	100,00%	A5	A1	20.710,37	19.348,87	coperto	100,00%	A5	A1	20.710,37	19.348,87
DIODATI	GIUSEPPE	coperto	100,00%	A1	A1	19.348,87	19.348,87	coperto	100,00%	A1	A1	19.348,87	19.348,87
BEVACQUA	FRANCESCO	vacante	100,00%	B4	B1	21.861,63	20.469,39	da coprire/Trasformato	100,00%	D1	D1	24.998,72	24.998,72
NOIA	GUGLIELMO	vacante	100,00%	C5	C1	25.728,49	23.019,32	da coprire	100,00%	C1	C1	23.019,32	23.019,32
DE ROSE	ANTONIO	cvacante	100,00%	B5	B1	22.205,90	20.469,39	da coprire/Trasformato	100,00%	A1	A1	19.348,87	19.348,87
MILILLO	LUIGI CESARE	vacante	50,00%	D6	D1	16.490,16	12.499,36	da coprire/trasformato TP	100,00%	D1	D1	24.998,72	24.998,72
CARACCILO	MICHELINA	vacante	100,00%	C5	C1	25.728,49	23.019,32	da coprire/trasformato PT	50,00%	C1	C1	11.509,66	11.509,66
CAMPANA	MARIA VINCENZA	vacante	100,00%	B3	B3	21.556,73	21.556,73	da coprire/trasformato PT	50,00%	B1	B1	10.234,69	10.234,69
PIRAINO	ATTILIO EMANUELE	vacante	100,00%	D1	D1	24.998,72	24.998,72	da coprire	100,00%	D1	D1	24.998,72	24.998,72
Totale numero dipendenti		18	totale		421.142,23	384.687,38	18	totale		401.680,82	377.763,85		
			contributi CPDEL	23,80%	100.231,85	91.555,60		contributi CPDEL	23,80%	95.600,04	89.907,80		
			contributi INADEL	2,88%	12.128,90	11.079,00		contributi INADEL	2,88%	11.568,41	10.879,60		
			contributi INAIL	1,00%	4.211,42	3.846,87		contributi INAIL	1,00%	4.016,81	3.777,64		
					-	-				-	-		
			TOTALE SPESA	27,68%	533.502,97	487.321,97		TOTALE SPESA (A)		508.849,26	478.551,25		
								Entrate correlate *		49.997,45	37.498,08		
					-	-		contributi	27,68%	13.839,29	10.379,47		
					-	-				-	-		
			TOTALE ENTRATE CORRELATE		-	-		TOTALE ENTRATE CORRELATE (B)		63.836,74	47.877,55		
			Maggiore/minore spesa		533.502,97	487.321,97		TOTALE SPESA DEPURATA (A-B)		445.012,53	441.053,17		
								Maggiore/minore spesa	-	88.490,44	- 46.268,80		

* **le entrate correlate** attengono all'assunzione di nr 1 assistente sociale con risorse destinate dall' art. 1 c. 449 D-quinques, Legge 232/16 e dall'art. 1, c. 797, Legge 178/2020 e di nr 1 tecnico con risorse assegnate dal PNRR (professionisti al Sud)

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott. Placido Bonifacio

Il Responsabile del servizio **Digit** qui il testo
Dott. Angelo Rosaldo Pugliese

UFFICIO DEL REVISORE UNICO

Verbale n. 10 del 01/12/2022

**PARERE IN MERITO AL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
2022-2024 VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA -
MODIFICHE**

Il sottoscritto, dott. Massimo De Lorenzo, Revisore Unico del Comune di Terranova da Sibari;

CONSIDERATA

la funzione ed il ruolo dell'organo di revisione contabile in materia di programmazione del personale definito dal Dlgs. 165/2001, dalla L. 448/2001 e dal Dlgs. 267/2000;

RICEVUTA

la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto:

“PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 (PTFP). VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA - MODIFICHE”, comprensiva degli allegati tecnici dimostrativi, che costituisce parte integrante del presente parere;

PREMESSO

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.55 del 23/06/2022, relativa all'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni 2022/2024 – verifica delle eccedenze. Dotazione organica.

Tenuto conto:

significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

- che tale disposizione introduce una nuova modalità di calcolo della spesa per il personale dei comuni prevedendo che le assunzioni a tempo indeterminato siano subordinate: all'adozione e alla coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale; al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione; ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

- che il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre come un tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale (Linee Guida

08.05.2018 art. 2.1) e che il Piano Triennale dei Fabbisogni diventa lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per

cessarie all'organizzazione;

- che, pertanto, nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

la dotazione organica va espressa in termini finanziari partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche; resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore al limite di spesa consentito dalla legge;

- che l'Ente propone di deliberare di rideterminare la consistenza della dotazione organica, espressa anche in termini finanziari, riportata nei prospetti in cui si evidenzia il rispetto del limite massimo potenziale di spesa per l'anno 2022, come indicato nelle citate linee guida emanate dal Ministero della Semplificazione e per la pubblica amministrazione in data 08.05.2018, dando atto della deroga prevista dall'art. 7 co. 1 del DM 17.03.2020;

gli enti virtuosi al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 dell'art. 4 del DPCM 17.03.2020;

TENUTO CONTO che, dall'analisi della suddetta proposta di deliberazione, risulta che l'Ente intende procedere ad integrazione e modifica del programma assunzionale relativo al triennio 2022-2024 secondo il piano delle assunzioni in esso contenuto;

TENUTO CONTO altresì

- 1) del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in argomento da parte del Responsabile dell'area amministrativa,
- 2) del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in argomento da parte del responsabile dell'area finanziaria;

VALUTATE LA PROPOSTA CONTENUTA NEL FABBISOGNO ASSUNZIONALE E COSI RIASSUNTA

ALLEGATO 3
 COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI (CS)
 PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI TRIENNIO
 2022/2024

CATEGORIA A PROFILO	DIPENDENTI IN SERVIZIO AD OGGI		CESSAZIONI 2022		ASSUNZIONI PREVISTE									TOTALE ALLA FINE DEL TRIENNIO		totale	
	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	2022			2023			2024			T. Pieno	P. Time		
					T. Pieno	P. Time	% PT	T. Pieno	P. Time	% PT	T. Pieno	P. Time	% PT				
																	T. Pieno
D	3	1	1		2	1	50,0%								4	2	6
C	2				1	1	50,0%								3	1	4
B3	2		1												1		1
B1	3					1	50,0%								3	1	4
A	2				1										3		3
TOTAL E	12	1	2	0	4	3		0	0	0	0	0	0	0	14	4	18

note:

n. 1 A Cessazione per passaggio di carriera
 n. 1 B Cessazione per passaggio di carriera

n. 1 B Assunzione per passaggio di carriera
 n. 1 C Assunzione per passaggio di carriera

DISTRIBUZIONE PER SETTORE/AREA												
Categ	AMMINISTRATIVO		FINANZIARIO		TECNICO		VIGILANZA				TOTALE	
	Attuale	Nuova	Attuale	Nuova	Attuale	Nuova	Attuale	Nuova	Attuale	Nuova	Attuale	Nuova
D	1	2	1	1	1	2	1	1			4	6
C	1	1					1	3			2	4
B3	2	1									2	1
B1	1	2	1	1	1	1					3	4
A					2	3					2	3
	5	6	2	2	4	6	2	4	0	0	13	18

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SOSTENIBILITA' DELLA SPESA

MAGGIORE SPESA A REGIME ASSUNZIONI 2022 (PAGA BASE + ONERI)

Categoria da assumere	%	n. posti	Profilo professionale	Area o Servizio di riferimento	Modalità copertura	Tempi previsti	maggiore spesa a regime	Contributi CPDEL-INADDEL-INAIL 27,68%	trap 0,50%	Totale maggiore spesa
C1	100%	1	Istruttore direttivo di polizia locale	Vigilanza	collocatoria/contrattoria/concorso	31/12/2022	€ 24.398,72	€ 6.919,65	€ 2.124,89	€ 34.043,26
C1	100%	1	Istruttore amministrativo di polizia locale	Vigilanza	mobilità obbligatoria/concorso	31/12/2022	€ 23.019,92	€ 6.371,75	€ 1.996,94	€ 31.347,71
C1	50%	1	Istruttore amministrativo di polizia locale	Vigilanza	mobilità obbligatoria/concorso	31/12/2022	€ 11.509,66	€ 3.185,87	€ 978,35	€ 15.673,88
										€ 0,00
B2	50%	1	Collaboratore Amministrativo	Amministrativo	Mobilità obbligatoria/centro per l'impiego	31/12/2022	€ 10.254,69	€ 2.832,95	€ 869,65	€ 13.957,29
										€ 0,00
A1	100%	1	operai Tecnici	Tecnico	Mobilità obbligatoria/centro per l'impiego	31/12/2022	€ 19.348,87	€ 5.355,77	€ 1.644,65	€ 26.349,29
D1	50%	1	Assistente sociale (a carico fondo sociale art. 1 comma 784 legge 23/4/2021 e art. comma 796 della legge 178/2020)	Amministrativa	Mobilità obbligatoria/concorso	31/12/2022	€ 12.489,90	€ 3.459,82	€ 1.022,45	€ 17.021,63
D1	100%	1	Istruttore direttivo tecnico/amministrativo	Tecnico	procedure Agenzia Coesione (PNRR)	31/12/2022	€ 24.998,72	€ 5.919,65	€ 2.124,89	€ 34.043,26
										€ 0,00
										€ 0,00
Totale A							€ 126.609,35	€ 35.045,47	€ 10.761,79	€ 172.416,61

CONSIDERATO che il piano triennale -2022 viene adottato nel

rispetto della normativa vigente in tema di assunzioni a tempo

indeterminato e determinato

Per quanto sopra il revisore dei conti

CONSEQUENTEMENTE RITIENE

in relazione alle proprie competenze di poter:

A. esprimere, richiamata la Delibera della Corte dei Conti,

Sezione Autonomie nr 4 del 24/02/2022, ai sensi dell'art.

19, co. 8, Legge 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

PARERE FAVOREVOLE in ordine all'approvazione da parte

della Giunta Comunale della proposta di deliberazione avente

ad oggetto: *"PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI*

PERSONALE 2022-2024 (PTFP). VERIFICA DELLE ECCEDENZE.

DOTAZIONE ORGANICA – MODIFICHE."

- 1) *prima di procedere alle assunzioni*: di verificare sempre il rispetto delle condizioni necessarie per dare seguito a detti fabbisogni,
- 2) *nel corso dell'attuazione del piano occupazionale*: di effettuare una costante e puntuale opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti dalla normativa in materia di assunzioni del personale e di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti dalle modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilanci degli Enti Locali,
- 3) di attuare tutte le misure possibili per il contenimento delle spese del personale in termini assoluti, ricordando che l'Ente ha aderito alla procedura di riequilibrio pluriennale;
- 4) di mantenere l'attuale atteggiamento cauto nel disporre delle proprie capacità di assumere, atteso che - come chiarito dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Deliberazione n. 104/2020/PAR/Comune di Valeggio sul Minicio del 27/07/2020 e in conseguenza dell'adesione da parte dell'Ente Locale alla procedura di riequilibrio pluriennale di bilancio- *"... anche nel caso in cui l'ente locale rispetti i vincoli di spesa ed abbia a disposizione capacità per assunzioni di personale potrà esercitare la sua facoltà, ma utilizzando la massima cautela. Ciò, in considerazione del fatto che l'andamento complessivo della gestione di bilancio potrebbe mostrare segni di squilibri anche non temporanei causati da situazioni contingenti, strutturate o straordinarie, anche negli esercizi immediatamente*

dovrà essere attentamente ponderata, specialmente in un particolare momento come quello che sta attraversando il Paese.

Conseguentemente, nel caso in cui l' amministrazione intenda procedere, a seguito dell'approvazione del rendiconto, alla rimodulazione del PTFP, sarà tenuta a valutare attentamente la capacità di mantenere negli anni un volume di entrate correnti tale da poter sostenere non solo gli oneri dei livelli occupazionali attuali, ma altresì quelli ulteriori derivanti dal possibile esercizio delle facoltà assunzionali a disposizione in relazione alla fascia di appartenenza di cui al D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33.”.

L'Organo di Revisione

Dott. Massimo De Lorenzo

